

Codice A2201A

D.D. 9 giugno 2025, n. 766

L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 21. Autorizzazione all'utilizzo di un alloggio di edilizia sociale sito in Via Milano 60/a di proprietà del Comune di Settimo Torinese.



ATTO DD 766/A2201A/2025

DEL 09/06/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2201A - Politiche di welfare abitativo

OGGETTO: L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 21. Autorizzazione all'utilizzo di un alloggio di edilizia sociale sito in Via Milano 60/a di proprietà del Comune di Settimo Torinese.

Premesso che:

- l'articolo 21 della L.R. 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., ha previsto la riserva di alloggi di edilizia sociale per l'accompagnamento sociale, la custodia sociale e la mediazione dei conflitti, al fine di favorire processi di inclusione e coesione sociale, ridurre i rischi di conflitto tra inquilini, tutelare le persone non autosufficienti, contribuire a preservare il valore degli immobili e la loro funzionalità;
- la Giunta regionale, con deliberazione 18 marzo 2013, n. 3-5531, ha approvato in via sperimentale i "Primi indirizzi e criteri per l'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3";

- con successiva deliberazione 4 ottobre 2019, n. 2-330, la Giunta regionale ha approvato gli "Indirizzi e criteri per l'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3". Tale deliberazione stabilisce che:

- 1) i progetti di utilizzo di alloggi per le finalità di cui all'art. 21 della L.R. n. 3/2010, nell'ambito delle fattispecie previste dalla norma medesima, devono riguardare, in modo vincolante anche, azioni volte alla salvaguardia e alla tutela del valore del patrimonio abitativo pubblico e delle aree circostanti, mediante l'attuazione di interventi di piccola manutenzione a favore dei caseggiati più degradati;

- 2) gli alloggi da destinare ai progetti previsti dall'art. 21 della L.R. n. 3/2010 devono essere, altresì, situati in aree o quartieri ad alta concentrazione di edilizia sociale, in zone caratterizzate da forte degrado sociale e/o del contesto ambientale o in immobili con forte presenza di categorie socialmente deboli;

- 3) al fine di preservare l'utilizzo degli alloggi di edilizia sociale per l'assegnazione ai nuclei richiedenti inseriti nelle graduatorie, il numero massimo di alloggi utilizzabili per i progetti di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, nel limite di un alloggio per scala, come stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 21, è pari al 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, di quelli di proprietà dell'ente proponente;

- 4) le attribuzioni degli alloggi hanno carattere temporaneo e una durata massima di cinque anni, eventualmente rinnovabili nel rispetto di quanto stabilito ai punti 5 e 8;

- 5) i progetti per l'utilizzo degli alloggi devono essere approvati dall'ente proprietario con proprio atto deliberativo e devono contenere, oltre agli elementi indicati al comma 4 dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, la motivazione dell'individuazione della localizzazione, la durata, la finalità e il

destinatario dell'alloggio. Le proposte di utilizzo di alloggi di proprietà di enti diversi dai Comuni devono essere accompagnate da una deliberazione della Giunta del Comune in cui sono siti gli alloggi, contenente l'esplicito assenso al progetto individuato;

- la stessa DGR 4 ottobre 2019, n. 2-330 stabilisce, inoltre, al punto 8, che l'utilizzo degli alloggi per i progetti di cui all'art. 21 della L.R. n. 3/2010 è autorizzato dalla struttura regionale competente in materia di edilizia sociale con propria determinazione, anche previo specifico sopralluogo;

preso atto che:

- il Comune di Settimo Torinese con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 22 maggio 2025, trasmessa con nota prot. n. 35415 del 28 maggio c.a e protocollata il giorno successivo con prot. n. 16172, ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo di un alloggio di edilizia sociale di sua proprietà, sito in Via Milano 60/a (identificato con il numero A3), per la realizzazione, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, di un progetto di un condominio partecipato DADO;

- il complesso edilizio di Via Milano è composto da 10 alloggi e i destinatari saranno n.8 assegnatari, ovvero persone singole o a nuclei familiari, secondo l'ordine definito dalla graduatoria ERP, composto da un massimo di 4/5 persone, intenzionati a fare parte di una comunità collaborativa solidale e partecipativa, con l'obiettivo di ampliare la progettualità al territorio ed al quartiere, n.1 facilitatore con il compito di accompagnare gli inquilini del condominio, uno/due soggetti in carico al Centro di Salute Mentale (CSM), con un proprio progetto di accompagnamento;

- riguardo la durata del progetto, la deliberazione del Comune ne prevede la durata in 5 anni;

- viene precisato che "il numero di alloggi di proprietà del Comune utilizzati in ambito articolo 21 della L.R. 3/2010 sono attualmente inferiori al 10 per cento" essendo il Comune proprietario di 34 alloggi di edilizia sociale, al 15 maggio 2025;

- nell'allegato della citata Deliberazione, si specifica che nell'alloggio interessato dal progetto verrà inserito una persona, scelto tramite selezione, che premierà il possedere competenze sia di accompagnamento e di gestione delle dinamiche di gruppo sia competenze volte alla salvaguardia e tutela del valore del patrimonio abitativo. Alla persona selezionata verranno richieste minimo 10 ore di media d'impegno in attività comunitarie finalizzate a favorire processi di inclusione e coesione sociale, ridurre i rischi di conflitto tra inquilini, tutelare le persone non autosufficienti, contribuire a preservare il valore degli immobili. Il facilitatore /educatore si impegna a lavorare a stretto contatto con l'Ente ed a produrre dei report trimestrali sull'andamento del progetto stesso, con una relazione annuale da redigere alla scadenza del primo anno. Per gli anni successivi, le relazioni devono essere prodotte semestralmente. Nelle stesse devono essere indicati gli sviluppi del progetto, le criticità, i punti di forza e i risultati raggiunti.

considerato che la richiesta autorizzativa avanzata dal Comune è conforme a quanto previsto dalla sopra citata DGR 4 ottobre 2019, n. 2-330 per la concessione dell'autorizzazione di cui trattasi, sia dal punto di vista quantitativo, che delle azioni indicate nel progetto proposto, in particolare riguardo la salvaguardia e la tutela del valore del patrimonio abitativo pubblico e delle aree circostanti, mediante l'attuazione di interventi di piccola manutenzione;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che il presente atto amministrativo non è soggetto a pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs. 33/2013;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i. che riguarda le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- articolo 17 della L.R. n. 23/2008 concernente la "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- articolo 21 della L.R. 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i. relativa alle "Norme in materia di edilizia sociale";
- DGR 4 ottobre 2019, n. 2-330 "Indirizzi e criteri per l'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale). Integrazione alle DGR n. 20-656 del 27.09.2010 e n. 15-3199 del 26.04.2016".;

DETERMINA

1) di autorizzare, per le ragioni evidenziate in premessa, l'utilizzo per anni cinque di un alloggio di edilizia sociale di proprietà del Comune di Settimo Torinese e sito in Via Milano 60/A (identificato con il numero A3), per la realizzazione del progetto del condominio partecipato Dado, di cui all'art. 21 della L.R. n. 3/2010, e s.m.i.;

2) di precisare che l'alloggio oggetto del presente provvedimento, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia sociale, resta soggetto alle disposizioni generali in materia;

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A2201A - Politiche di welfare abitativo)
Firmato digitalmente da Anna Palazzi